

ciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.

**Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175*

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Fotografie - Cessione a riviste

Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, anche extracontrattualmente, nei confronti di questi - e in solido con lui, se richiesto - del danno derivato al ritratto dall'abusiva pubblicazione, e perciò l'acquirente di esse può agire in regresso (art. 2055 c.c.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso.

**Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175*

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Fotografie - Cessione a riviste

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza.

**Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175*

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona notoria - Liceità

A norma dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.

**Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503 Ric. Bartali Gino*

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona notoria - Liceità

La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.

**Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785*

Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Riproduzione del-

l'immagine senza il consenso della persona riprodotta

Le ipotesi previste nell'art. 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione. Detto interesse, pertanto, non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto (nella specie: rivista mensile «Playmen»), diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.

**Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527*

Prova penale - Documenti e scritture - Riprese filmate in luogo pubblico - Utilizzabilità

Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.

**Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 4997*

Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Personaggi noti al pubblico.

La ratio della deroga alla tutela del diritto all'immagine nel caso di notorietà dell'effigiato risiede nell'interesse pubblico all'informazione, che viene privilegiato dall'ordinamento rispetto alla tutela dell'esclusiva sul proprio ritratto. Ne deriva che ad essa ratio e deroga non può ricondursi la pubblicazione di un nudo femminile, in quanto non corrispondente in alcun modo all'interesse pubblico suddetto.

**Corte app. civ. Roma, 8 settembre 1986*